

N. 2 / 2012 Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio V - Pensioni

Prot. n. 1334Roma, lì 30 GEN. 2012

Al Sig. Primo Presidente della Corte
Suprema di Cassazione ROMA

Al Sig. Procuratore Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione ROMA

Al Sig. Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche ROMA

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg.ri Procuratori Generali della Repubblica
presso le Corti di Appello

Loro SEDI

Ai Sigg.ri Commissari per la liquidazione degli
Usi civici

Loro SEDI

OGGETTO	D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 art. 24 "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici".
---------	--

L'art 24 co. 6, lettera c del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214 espressamente dispone che "dal 1° gennaio 2012, l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, per uomini e donne del settore pubblico, è elevata a 66 anni".

Alla stregua di quanto sopra, si rappresenta che questa Amministrazione - fatta eccezione per quanti si trovano nella situazione prevista dal co. 3 dell'art 24 del su menzionato decreto " il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto

ed alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa" - provvederà al collocamento in pensione di vecchiaia per tutti i dipendenti al raggiungimento del 66° anno di età anagrafica.

Per coloro che sono nati nel 1947 - che compiono il 65° anno di età nel corso del 2012 - e che hanno già richiesto il trattenimento in servizio per un biennio, si rappresenta che gli stessi potranno continuare a prestare servizio, senza alcun provvedimento autorizzatorio dell'Amministrazione, fino al compimento del 66° anno, fermo restando che per il mantenimento in servizio oltre detta età - essendo detto mantenimento considerato come nuova assunzione - occorrerà, salva diversa determinazione della Funzione Pubblica e del MEF, l'autorizzazione dei predetti Organi.

Per quanto riguarda la *pensione di anzianità* così come l'abbiamo conosciuta finora - quella che si incassava con 35 anni di contributi e una determinata età (60 e/o 61 anni nel 2011) o con 40 anni indipendentemente dalle risultanze anagrafiche - occorre dire che la stessa è stata eliminata.

Dal 2012 - fatta salva l'eccezione di cui sopra è menzione - l'accesso alla pensione anticipata sarà conseguita al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, requisiti anch'essi indicizzati alla longevità.

Poiché la legge, però, prevede penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni, 2% oltre i due anni di anticipo sulla quota retributiva della pensione - in pratica la pensione piena, se non si raggiungono i requisiti per la vecchiaia, spetterà solo con 42 anni di contributi e 62 anni di età), l'Amministrazione non provvederà più al collocamento a riposo - al raggiungimento dei 40 anni, qualunque sia l'età anagrafica del dipendente - ma la cessazione potrà avvenire su espressa richiesta del dipendente, a seguito di istanza di dimissioni.

Nel sottolineare, infine, che tutte le prestazioni sono a domanda, ivi compresa quella relativa al trattamento di quiescenza, il dipendente dovrà presentare la relativa istanza di cessazione unitamente alla richiesta della prestazione pensionistica (modulistica INPDAP) non solo alla Amministrazione di appartenenza - cui molto spesso viene inviata anche la copia di competenza dell'INPDAP - ma dovrà trasmettere l'originale all'Amministrazione di appartenenza e la copia direttamente alla Sede provinciale e/o territoriale dell'INPDAP competente.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto perché ne venga edotto tutto il personale sia degli uffici giudiziari sia degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Si ringrazia per la collaborazione.

In assenza del Direttore Generale

atteso l'urgenza

Luigi BIRKITTERI

Capo Dipartimento

